

**Allegato "A" al
Rep. n. 11448/7498**

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione:

"ACI SERVIZI PIACENZA S.R.L."

La Società si configura come *in house* ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Art. 2) SEDE

La sede della società è in Comune di Piacenza.

L'attuale indirizzo è fissato in Via Cavour n. 28/A e potrà essere variato con decisione degli amministratori purché nell'ambito dello stesso Comune.

La Società potrà operare esclusivamente nel territorio della Provincia/Città Metropolitana di Piacenza ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di Leggi al riguardo.

Art. 3) DURATA

La società ha una durata fino al giorno 31 dicembre 2050.

TITOLO II - OGGETTO

Art. 4) OGGETTO SOCIALE

La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la

1) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club;

2) PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può svolgere le seguenti attività:

* la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere per conto dell'Automobile Club Piacenza, dell'Automobile Club d'Italia, di altri Automobile clubs, a favore degli associati ACI e di terzi;

* l'espletamento per conto proprio e di terzi, compresi enti e società, di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie, la promozione della pratica dello sport automobilistico anche con l'organizzazione di competizioni di qualsiasi tipo; la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed

internazionale, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la vendita di pubblicazioni, orarie, guide;

* la gestione di parcheggi automobilistici, di distributori di carburanti, il noleggio di moto ed autoveicoli; la gestione di autorimesse ed officine meccaniche;

* la prestazione di servizi tecnici ed amministrativi, la ricerca, lo studio, l'analisi, la consulenza ed il coordinamento tecnico - amministrativo e produttivo di aziende, anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati, le ricerche di mercato, la gestione di autoscuole; l'assunzione di contratti di agenzie e la rappresentanza in campo assicurativo; la promozione e la costituzione di società; nonché l'assunzione di interessenze e di partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso con il proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge;

* l'acquisizione e l'incremento della compagine degli associati all'ACI e l'attività di supporto all'apposito ufficio dell'Ente stesso;

* la gestione di delegazioni per conto dell'Automobile Club Piacenza;

* l'edizione e la pubblicazione di giornali, riviste, e periodici di qualsiasi genere e tipo. La società potrà inoltre, in via secondaria ed occasionale:

1) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, nonché prestare fidejussioni, garanzie reali e personali per obbligazioni di terzi, anche non soci, a favore di banche e di terzi in genere nelle forme più opportune;

2) assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese sia italiane che straniere. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216 in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26, Legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di mediazione e consulenza di finanziamenti; del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto del-

la normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

TITOLO III - CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 15.000,00 (quindici-mila virgola zerozero).

Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

L'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci. La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di riduzione del capitale per perdite la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del Collegio Sindacale se nominato non dovrà essere redatta e depositata nella sede della società almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione.

Art. 6) QUOTE E DIRITTI SOCIALI

La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno posseduta.

Art. 7) DIRITTI FRAZIONARI

Nel caso di proprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresen-

tante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del co-dice civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2471 C.C.

Art. 8) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso. La società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Art. 9) EMISSIONI DI TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'art. 2483, comma 2, codice civile. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- il valore nominale di ciascun titolo;
- il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.

I titoli di debito devono indicare:

- la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;

- il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese;
- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- se emessi al portatore l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

- alla nomina e sulla revoca del rappresentante comune ;
- alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sul quotidiano "Corriere della Sera", recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata. La società per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito. All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori e i sindaci.

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399, codice civile. Il rappresentante comune dura in carica per il periodo stabilito al momento della nomi-

na ed anche a tempo indeterminato e può essere riletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa l'eventuale compenso. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

Art. 10) TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 5, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione.

I trasferimenti a titolo oneroso delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e ogni altro contratto sinallagmatico anche con controprestazione infungibile.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra

gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dalle parti o, in caso di loro disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società con gli stessi criteri con cui si determinerebbe il valore della partecipazione ai sensi del successivo art. 14;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione;

- il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di

prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Art. 11) RECESSO DEL SOCIO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito :

- al cambiamento dell'oggetto sociale;
- al cambiamento del tipo di società;
- al trasferimento della sede all'estero;
- alla fusione e alla scissione della società;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- all'eliminazione di una o più cause di recesso previsto dal presente atto costitutivo;
- alla modificazione dei diritti loro attribuiti ai sensi dell'art. 2468 C.C.;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;
- all'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti con offerta di sottoscrizione delle quote di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto di opzione dei soci;
- alla proroga del termine della società;
- alla modifica dei criteri di determinazione della quota in caso di liquidazione della stessa;
- all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del verificarsi della causa di recesso. La dichiarazione deve contenere le generalità del socio e la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 ce, o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Art. 12) ESCLUSIONE DEL SOCIO

Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;

- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;

- sia sottoposto a procedure concorsuali;

risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società. L'esclusione deve essere approvata dai soci. Ai fini del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Art. 13) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della partecipazione del socio escluso avverrà in base alle norme di legge.

TITOLO IV - DECISIONI DEI SOCI

Art. 14) COMPETENZE

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci :

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'esclusione dei soci;
- 7) la emissione di titoli di debito.

Inoltre, i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 15) ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- mediante delibera assembleare, qualora si tratti di decisioni relative alle materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 15 oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Ogni socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo) regolarmente iscritto nel "libro soci" ha diritto di

partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 16) ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta di uno degli Amministratori, del Collegio Sindacale o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Se l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione debitamente richiesti, non provvedono alla convocazione entro il termine di un mese, la convocazione potrà essere direttamente effettuata dal richiedente.

L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata, anche eventualmente anticipata per telefax o posta elettronica, spedita ai soci, amministratori, sindaci e revisore almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con le informazioni necessarie.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati informati della riunione.

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La delega deve essere conferita per scritto e la relativa documentazione è conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La delega conferita per una singola assemblea totalitaria di cui al precedente articolo deve indicare le materie da porre all'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; de-

gli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, nominato dall'Assemblea. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; tuttavia, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del precedente articolo 14 l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Il verbale deve essere redatto con le modalità di cui all'art. 2375, commi 1° e 3°, del Codice Civile. Nei casi previsti dal numero 4) del precedente articolo 14 il verbale è redatto dal Notaio.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 17) AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Amministratori inclusi il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica, per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda

l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, fermi restando:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 18) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ANALOGO

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 14) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce nella sede sociale, o altrove, purché in Italia, tutte le volte che almeno un consigliere o i sindaci o il revisore, lo reputino necessario.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

La rappresentanza generale della società, sia sostanziale che processuale, può essere attribuita:

- ad un Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di amministrazione collegiale.

L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori speciali per il compimento di singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.

Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, stabilite nell'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e\o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 4.

Art. 19) RAPPRESENTANZA SOCIALE

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati nei limiti delle deleghe o disgiuntamente o congiuntamente a ciascuno degli amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

TITOLO VI - CONTROLLI, BILANCIO ED UTILI

Art. 20) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art. 15) del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

Art. 21) CONTROLLO DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia sullo svolgimento degli affari e, con intervalli non inferiori a 120 giorni, e preavviso di 15 giorni, possono consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 22) BILANCIO

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428, codice civile. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali .

Art. 23) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Gli utili, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale fino a quando la medesima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta o secondo i diversi criteri previsti nei presenti patti sociali.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perchè deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 25) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei presenti patti sociali. In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla deliberazione spetta il diritto di recesso.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte indistintamente le controversie in dipendenza di affari sociali (escluso solamente quelle non compromettibili per legge) che possono sorgere tra la società, i soci, gli amministratori ed i liquidatori o fra altri di loro, devono rimettersi al giudizio esclusivo ed inappellabile di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori sedente in Piacenza, il quale giudicherà irritualmente, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Piacenza.

Art. 27) RECAPITI E COMUNICAZIONI

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che procederanno ad annotarla nel libro dei soci.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario che controfirma per ricevuta.

Art. 28) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: Alberto Fermi - dottor Raffaello Bianco, Notaio. Vi è Sigillo.